

Fonti rinnovabili. Partono gli incentivi previsti dal Dm del 5 luglio

Da oggi i bonus al solare con l'incognita dei fondi

Già ridotti i 700 milioni del quinto conto energia

A CURA DI Stefania Gorgoglione

Da oggi sono in vigore le nuove tariffe incentivanti del **quinto conto energia** per il fotovoltaico, come stabilito dalla delibera 292/2012/R/efr dell'Autorità per l'energia. Infatti, le nuove modalità di incentivazione previste dal Dm 5 luglio 2012 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 10 luglio 2012, n. 159) entrano in vigore dopo 45 giorni dal raggiungimento del costo indicativo annuo cumulato degli incentivi concessi ai sensi del precedente regime di incentivazione - il cosiddetto quarto conto energia - pari a sei miliardi di euro: cifra raggiunta e certificata dall'Authority il 12 luglio scorso.

Il quinto conto energia ha un plafond di 700 milioni, per un costo totale indicativo cumulato annuo di 6,7 miliardi. Il problema è che il contatore fotovoltaico tenuto dal Gse non ha mai smesso di correre e presto potrebbe essere raggiunto il tetto massimo previsto di 700 milioni extra. Venerdì scorso, il totale era già a 6 miliardi e 139 milioni.

Intanto, il 19 agosto è stato pubblicato il bando che indica le procedure di iscrizione nel primo dei tre registri degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW. Il registro, operativo 24 ore su 24, si è aperto alle 9.00 del 20 agosto scorso e si chiuderà il prossimo 18 settembre; vi avranno accesso gli impianti che avranno rispettato i requisiti previsti dalla legge - procedura esclusivamente informatica, produzione documentale completa, pagamento dei contributi a copertura delle spese - nei limiti di 140 milioni di euro a esclusione di quelli che siano riusciti a rientrare nel precedente regime di incentivazione del Dm 5 maggio 2011.

Il nuovo sistema di incentivazione all'energia fotovoltaica prevede una riduzione generalizzata degli incentivi nell'intento di rendere più sostenibile dal punto di vista economico l'intero sistema delle fonti rinnovabili, non ultimo il fotovoltaico, che ha visto in questi ultimi anni un susseguirsi di riforme tariffarie e un numero in costante crescita di impianti realizzati, con conseguente aggravio di costi sull'intero sistema elettrico (onere A3 per la remunerazione degli incentivi alle fonti rinnovabili, in primis). Anche la diminuzione del prezzo dei pannelli e l'attenzione ai potenziali conflitti con altre filiere produttive - in particolare la produzione agricola-alimentare - hanno influito sulla diminuzione degli incentivi.

Con il quinto conto energia compare una nuova tipologia di incentivo. Contrariamente ai precedenti regimi, la tariffa riconosciuta per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW è omnicomprensiva ed è determinata, sulla base della potenza e della tipologia di impianto, nell'allegato 5 al decreto ministeriale 5 luglio 2012. Ciò significa che il soggetto responsabile non usufruisce più di una tariffa incentivante riconosciuta a parte e in aggiunta al prezzo ricavato dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, ma ottiene una tariffa omnicomprensiva per l'intero quantitativo di energia netta che immette nella rete elettrica.

Per l'energia autoconsumata nel sito di produzione, il quinto conto stabilisce una tariffa premio di 126 euro/MWh, per impianti fino a 3 kW che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione del decreto, mentre per le installazioni oltre 1.000 kW

il premio è di 44 euro/MWh. Questi importi sono destinati a diminuire nei successivi 4 semestri di applicazione del provvedimento.

Inoltre, per gli impianti di potenza superiore a 1 MW non è più consentito il ritiro dedicato dell'energia prodotta da parte del Gse: il soggetto responsabile deve quindi individuare autonomamente un acquirente dell'energia prodotta dal proprio impianto. Il Gse eroga al soggetto responsabile una tariffa calcolata come differenza tra quella omnicomprensiva prevista negli alle-

gati 5, 6 e 7 al decreto e il prezzo zonale orario, fermo restando che la tariffa riconoscibile non può mai superare l'importo della tariffa omnicomprensiva.

Il provvedimento conferma alcuni dei premi già previsti in precedenza e introduce alcune novità. Tra queste ultime va ricordato il requisito che potremmo definire del "made in Ue" che devono possedere le principali componenti dell'impianto (vale a dire i pannelli e i gruppi di conversione). Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera a) hanno diritto a un premio sulla tariffa gli impianti costruiti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese membro Ue o See.

Oltre al premio, per gli impianti sottoposti al meccanismo del registro, la costruzione dei pannelli con componenti made in Ue è un requisito che dà diritto a una posizione in graduatoria più avanzata. Per impianti made in Ue è previsto un incremento della tariffa omnicomprensiva ovvero del premio per l'autoconsumo per l'entrata in esercizio entro una data determinata: 20 euro se l'impianto entra in esercizio entro il 31 dicembre 2013; 10 euro entro la fine del 2014 e 5 euro per l'attivazione dal 2015.

Torna infine il premio per la sostituzione dell'amianto delle coperture, scomparso nelle prime bozze del decreto; anche in questo caso la tariffa agevolata per la rimozione dell'amianto decrescerà gradualmente da 30 a 10 euro/MWh dal 2013 al 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE
I documenti del Gse
www.ilssole24ore.com/norme

I premi al fotovoltaico

Come cambiano gli incentivi al fotovoltaico a partire dal 27 agosto. In blu gli incentivi del quarto conto energia. In rosso quelli del quinto conto. **Dati in euro al MWh**



Potenza dell'impianto (kW)	Vecchia tariffa incentivante (*)	PRIMO SEMESTRE		SECONDO SEMESTRE	
		Tariffa omnicomprensiva	Tariffa premio (***)	Tariffa omnicomprensiva	Tariffa premio (***)
IMPIANTI SU EDIFICI					
1 ≤ P ≤ 3	252	208	126	182	100
3 < P ≤ 20	227	196	114	171	89
20 < P ≤ 200	214	175	93	157	75
200 < P ≤ 1.000	202	142	60	130	48
1.000 < P ≤ 5.000	64	216	44	118	36
P > 5.000	154	119	37	112	30
ALTRI IMPIANTI					
1 ≤ P ≤ 3	221	201	119	176	94
3 < P ≤ 20	202	189	107	165	83
20 < P ≤ 200	189	168	86	151	69
200 < P ≤ 1.000	155	135	53	124	42
1.000 < P ≤ 5.000	140	120	38	113	31
P > 5.000	133	113	31	106	24
IMPIANTI INTEGRATI (**)					
1 ≤ P ≤ 20	410	228	186	242	160
20 < P ≤ 200	373	276	174	231	149
P > 200	345	255	153	217	135
IMPIANTI A CONCENTRAZIONE					
1 ≤ P ≤ 200	345	259	157	215	133
200 < P ≤ 1.000	298	238	136	201	119
P > 1.000	261	205	103	174	92

(*) nel caso del quarto conto energia, alla tariffa incentivante va aggiunta la "remunerazione" dell'energia ceduta alla rete (contributo in conto scambio o corrispettivo da cessione)
(**) impianti integrati con caratteristiche innovative
(***) importo premiale riconosciuto all'energia prodotta e autoconsumata in situ

Gli adempimenti Solo i piccoli impianti dribblano il registro

Gli impianti di più ridotte dimensioni - e, dunque, anche quelli domestici, generalmente di potenza fino a 6 kW - accedono direttamente alle tariffe incentivanti previste dal quinto conto energia, senza dover sottostare al meccanismo dei registri. Meccanismo già istituito dal quarto conto energia per impianti di potenza superiore a 1 MW che oggi, invece, interessa anche impianti molto più piccoli. In particolare, non devono iscriversi nei registri:

- gli impianti di potenza non superiore a 12 kW e i potenziamenti di impianti di entità non superiore a 12 kW, aumentati a 20 kW qualora il soggetto responsabile accetti una decurtazione del 20% della tariffa prevista per la sua tipologia di impianto;
- gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici previa rimozione delle coperture in eternit;
- gli impianti integrati con caratteristiche innovative e gli impianti a concentrazione per i quali è prevista una soglia di costo indicativo degli incentivi di 50 milioni di euro.

Sono altresì esentati dal meccanismo del registro - con la soglia di costo di 50 milioni - gli impianti realizzati da pubbliche amministrazioni tramite procedure a evidenza pubblica.

Tutte le altre tipologie di impianto di potenza superiore sottostano al meccanismo del registro. Il decreto ha previsto l'istituzione di tre registri: il primo con un massimo di costo previsto di 140 milioni di euro; il secondo di 120 milioni e il terzo di 80 milioni. Resta sempre fermo il limite del costo cumulato annuo aggiuntivo degli incentivi di 700 milioni di euro. Pertanto, le erogazioni si fermeranno comunque all'esaurimento dei fondi messi a disposizione dal quinto conto.

L'iscrizione nel registro avviene previa emanazione di apposito bando da parte del Gse - il primo è del 19 agosto - a cui vanno inoltrate le domande di iscrizione. Le domande dovranno essere presentate entro «30 giorni naturali e consecutivi» dalla data di pubblicazione del bando. I successivi registri verranno istituiti con cadenza semestrale. Una volta presentata la domanda di iscrizione - dal 20 agosto - pagati i contributi per le spese istruttorie, il Gse forma la graduatoria degli impianti sulla base di un ordine gerarchico di criteri di priorità:

- impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica (comunque D o superiore), con moduli installati in sostituzione di coperture con la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- impianti su edifici dalla cui certificazione energetica risulti la miglior classe energetica (comunque D o superiore);
- impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture con completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'Ue/See;
- impianti ubicati nell'ordine: direttamente su un sito contaminato, o collocati sui tetti degli edifici insistenti sul sito medesimo; su terreni nella disponibilità del demanio militare; discariche esaurite; cave dismesse; miniere esaurite;
- impianti di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad attività produttive;
- impianti realizzati, nell'ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;
- altri impianti che rispettino i requisiti di cui all'articolo 7 (componenti di nuova costruzione; garanzia decennale; il produttore - certificato Iso - aderisce a un consorzio che garantisca il corretto smaltimento a fine vita dei moduli).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco. Il trattamento tributario dell'elettricità ceduta alla rete

In condominio oltre i 20 kW scatta la «società di fatto»

Paolo Vignando

Fotovoltaico in **condominio**: a spiegare il trattamento fiscale dell'energia prodotta ci pensa la risoluzione 84/E/2012 dell'agenzia delle Entrate. Il chiarimento arriva su impulso del gestore dei servizi energetici (Gse), che necessitava di regole chiare sull'effettuazione della ritenuta del 4% sui contributi erogati proprio dal Gse a soggetti che svolgono attività d'impresa in base all'articolo 28 del Dpr 600/1973.

In tale prospettiva, la risoluzione 84/E completa il quadro di chiarimenti interpretativi iniziato con la circolare 46/E/2007, la quale ha precisato il trattamento fiscale in capo ai condomini per le somme percepite a titolo di tariffa incentivante per l'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW asserviti alle necessità energetiche del condominio, somme che non assumono rilevanza fiscale.

La circolare del 2007 non ha però chiarito alcune questioni. In particolare quella sul trattamento fiscale delle somme di identica natura percepite per l'energia ceduta in rete e prodotta da impianti di potenza inferiore a 20 kW ma non asserviti alle esigenze dell'immobile e l'altra relativa ai casi in cui il condominio sia titolare di un impianto di potenza superiore.

Con l'ultimo chiarimento, le Entrate individuano il trattamento fiscale applicabile in perfetta continuità rispetto a quanto già chiarito per la simile posizione di una persona fisica, sulla base di un criterio composito che tiene conto sia di un elemento quantitativo - la potenza dell'impianto - che di uno qualitativo, ossia che l'impianto sia o meno asservito alle esigenze energetiche dell'immobile. Nel caso in cui si riscontrino nei fatti la mancanza di tale asservimento, la soglia di potenza dell'impianto non assume più alcun

ruolo in relazione all'individuazione del trattamento fiscale applicabile.

Di conseguenza, per impianti asserviti all'immobile e di potenza inferiore a 20 kW, in stretta assimilazione con quanto già affermato nella circolare 46/E del 2007 per le persone fisiche, la risoluzione 84/E precisa che il condominio non è mai da considerare un soggetto che svolge attività commerciale abituale, in relazione all'energia eccedente il fabbisogno dell'immobile e ceduta in rete. Ciò comporta che l'eventuale cessione alla rete della produzione elettrica

Abitazioni singole

La produzione di energia elettrica con un impianto asservito all'immobile destinato a singola abitazione, essendo essenzialmente finalizzata all'autoconsumo, non prevede che l'energia sia ceduta alla rete. Diversamente dal condominio, quando la cessione avviene, non è mai considerata attività d'impresa. Quindi, a prescindere dalla natura dell'incentivo percepito (tariffa premio per l'autoconsumo e tariffa omnicomprensiva per l'energia ceduta):

- l'eventuale cessione alla rete dell'elettricità in eccesso non è soggetta a Iva;
- entrambe le tipologie tariffarie sono rilevanti ai fini reddituali e devono essere incluse nella dichiarazione dei redditi (Unico 2012, persone fisiche, quadro RL, rigo RL15), tra i redditi diversi. Tali tariffe non scontano la ritenuta del 4% applicata dal Gse

in eccesso rispetto a quanto autoconsumato non sarà mai da assoggettare a Iva e che la tariffa percepita dal Gse è rilevante ai fini reddituali in capo ai singoli condomini quale reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del Tuir in proporzione ai millesimi di proprietà.

Diversamente, qualora l'impianto non sia asservito alle esigenze dell'immobile oppure, in ogni caso, qualora abbia potenza superiore a 20 kW, si ritiene che attraverso di esso sia svolta un'attività commerciale. Il condominio, però, pur titolare dell'impianto, non può essere configurato di per sé quale soggetto che svolge tale attività. La risoluzione, quindi, indagando i rapporti sussistenti tra i condomini, ha ritenuto esistente tra di essi una società di fatto, potendosi ravvisare sia l'elemento soggettivo - ossia la volontà comune di vincolarsi - sia quello oggettivo, rappresentato dal fondo patrimoniale comune costituito proprio dall'impianto fotovoltaico.

La presenza di una società di fatto comporta rilevanti conseguenze fiscali: essa è un autonomo soggetto d'imposta, tenuto a redigere una dichiarazione dei redditi sulla base delle risultanze contabili, ed è anche un soggetto passivo ai fini Iva. In quanto soggetto che svolge attività d'impresa, la società di fatto sarà assoggettata alla ritenuta del 4% sulla parte di tariffa erogata dal Gse e relativa all'energia immessa in rete. I redditi d'impresa della società di fatto, per il principio di trasparenza, saranno tassati in capo ai singoli condomini.

Infine, si ritiene che la società di fatto possa ammortizzare i costi di acquisto o realizzazione dell'impianto (coefficiente: 9%) nonché detrarsi la relativa Iva assolta (circolare 46/E/2007, rispettivamente paragrafo 9.3 e paragrafo 7.2).

© RIPRODUZIONE RISERVATA